



**COOPERATIVA SOCIALE
S. LUCIA SOCIETÀ COOP. S. LUCIA
SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231**

PARTE GENERALE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale SANTA LUCIA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS nella riunione del 26/10/2020

ELENCO DELLE REVISIONI			
Rev. N. ...	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	20/02/2019	ADOZIONE	X
01	11/11/2019	AGGIORNAMENTO A L. 3/2019	X
02	05/12/2019	AGGIORNAMENTO A L. 3/2019 - PERFEZIONAMENTO	X
03	26/10/2020	AGGIORNAMENTO A L. 157/2019 E D. LGS. 75/2020	X

INDICE

INDICE	2
I. PREMESSA	4
II. SCOPO E FINALITÀ DEL MODELLO	4
III. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	4
IV. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
4.1 Il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	4
4.2 Le fattispecie di reato disciplinate dal Decreto (cosiddetto “Catalogo dei reati- presupposto”)	6
4.3 Autori del reato e criteri di imputazione della responsabilità in capo alla Società (presupposti oggettivi)	26
4.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità (esimente): effettiva implementazione del MOGC	27
4.5 Le sanzioni	28
V. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA COOP. S. LUCIA	29
5.1 Profilo della Coop. S. Lucia e cenni storici	29
5.2 Premessa. Le azioni poste in essere dalla Coop. S. Lucia ai fini dell'applicazione del Decreto - analisi a partire dal “qui ed ora”	30
5.3 La metodologia seguita per la definizione del modello	31
5.4 Principi ispiratori, obiettivi e caratteristiche salienti del Modello	31
5.5 Struttura del Modello	33
5.6 Modifiche e integrazioni del Modello	33
VI. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AZIENDALE DELLA COOP. S. LUCIA	34
6.1 Breve descrizione della realtà operativa: mission aziendale e obiettivi	34
6.2 Il sistema di Governance della Coop. S. Lucia	34
6.3 Il sistema di deleghe e procure	36
6.4 L'assetto organizzativo	36
6.5 Il sistema di Gestione e Revisione economico-finanziaria	38
6.6 Definizione del perimetro dell'analisi dei rischi. Le “aree sensibili”	39
VII. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO	39
7.1 Caratteristiche generali e composizione dell'OdV della Coop. S. Lucia	39
7.2 Costituzione, nomina, attribuzioni e durata	40
7.3 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca	40
7.4 Funzioni, poteri e compiti dell'OdV	40
7.5 Reporting dell'OdV verso il vertice della Società	41

7.6	Flussi informativi e segnalazioni verso/da OdV	42
7.7	Conservazione delle informazioni dell’OdV	43
7.8	Gestione	43
VIII.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	44
8.1	Formazione ed informativa alle parti interessate	44
IX.	VERIFICHE PERIODICHE	44
X.	PARTI INTEGRANTI E ALLEGATI	45

I. PREMESSA

La **COOPERATIVA SOCIALE S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS (di seguito denominata Coop. S. Lucia)** – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle proprie attività - ha ritenuto conforme e coerente alle proprie politiche aziendali e ai vincoli normativi nazionali e regionali, procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231/01.

La **Coop. S. Lucia** ritiene, che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso, non solo consentano di beneficiare dell’esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati al proprio interno.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto della Coop. S. Lucia, ovvero, gli amministratori, i soci, i sindaci/revisori, i dirigenti e dipendenti della stessa e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo coinvolti quali ad esempio clienti, committenti pubblici, fornitori, partner e collaboratori, affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in collaborazione con la Coop. S. Lucia, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il presente documento corredato di tutti i suoi allegati è, pertanto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, adottato dalla Coop. S. Lucia.

La Coop. S. Lucia vigilerà sull’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello assicurando la trasparenza delle azioni/protocolli di miglioramento poste in essere in caso di violazione dello stesso.

La Coop. S. Lucia si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all’esterno, i contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo. La Coop. S. Lucia si impegna inoltre a richiamare l’esistenza del Modello e il suo carattere vincolante in tutti i rapporti economici instaurati con i terzi destinatari.

II. SCOPO E FINALITÀ DEL MODELLO

Lo scopo del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Coop. S. Lucia è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di principi, regole e procedure volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

La finalità del Modello è, quindi, di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, coerente con il concetto di “elusione fraudolenta” previsto dall’art. 6 del Decreto.

III. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Ai sensi del comma 3, art. 6 del Decreto 231/01, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia.

Il presente Modello si conforma alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001” di Confcooperative approvate dal Ministero della Giustizia con comunicazione del 10 novembre 2010.

IV. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

4.1 Il Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui all’art.11 della legge 29 settembre 2000 n.300, ha introdotto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” per alcune categorie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio

delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale (cosiddetti "apicali") e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddette "in posizione subordinata").

Tale Decreto ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Fino all'introduzione del D.Lgs 231, l'art. 27 della Costituzione - il quale recita che "la responsabilità penale è personale" - impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come "penale", relegandola così alla qualifica di "responsabilità amministrativa", anche se, nella sostanza, è caratterizzata dall'esistenza di profili di rilievo penale a carico della Società.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il **patrimonio** delle Società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della Società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti Soggetti Apicali);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti Soggetti Subordinati),

e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio che risulta a carico della Coop. S. Lucia stessa; viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della Coop. S. Lucia per colpa, ma l'onere della prova è a carico quindi della pubblica accusa.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un Organismo di controllo interno alla Società (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo (OdV) deputato da vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.2 Le fattispecie di reato disciplinate dal Decreto (cosiddetto “Catalogo dei reati-presupposto”)

Premessa

Il legislatore ha inizialmente focalizzato la propria attenzione in relazione ai soli reati contro la pubblica amministrazione e, solo successivamente, è intervenuto a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali.

La responsabilità dell'ente sussiste unicamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto, come di seguito indicato.

Si sottolinea che nel presente Modello sono state prese in considerazione solo le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività svolte dalla Coop. S. Lucia.

È in ogni caso demandato alla Coop. S. Lucia, il compito di integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati qualora, sulla base delle verifiche periodiche effettuate dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti preposti e in relazione a nuove attività svolte, risulti opportuno procedere in tale direzione.

Reati di malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo (art. 24 D. Lgs. 231/2001) [artt. successivamente modificati dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019¹ e dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020]

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea.

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento – mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di

¹ Legge 3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, [pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 gennaio 2019.](#)

informazioni dovute – di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Ad **esempio**, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla Coop. S. Lucia un finanziamento pubblico.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Costituiscono ad **esempio** condotte di reato: la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla Coop. S. Lucia; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri Enti Pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Esempio: predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, Comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS. Si pensi quindi alle organizzazioni (nel nostro caso gli operatori di servizi educativi, formativi e servizi al lavoro) che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici,

debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad euro 1.032,00 con aumento della pena nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo precedente²) si configura nel caso in cui taluno commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente³.

Art. 2/1 Legge 898/1986 (rubricata "misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di olive; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo") Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo.

Tale reato (che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) si configura quando - salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale - taluno, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale⁴.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs 231/2001- inserito da L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7 – così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16).

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale (es: documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o alterazione del contenuto dopo la sua formazione) che la falsità ideologica (non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso).

L'organizzazione potrebbe incorrere in tali reati, ad **esempio** attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;

² Gli aumenti di pena previsti dall'articolo precedente contemplano i seguenti casi delle seguenti forniture:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

³ Il riferimento è agli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per necessità di uno stabilimento pubblico o di un pubblico servizio,

⁴ Quando però la somma indebitamente percepita è pari od inferiore ad euro 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa prevista negli articoli successive della Legge 898/1986.

- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione ad esempio di virus, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della Coop. S. Lucia nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico e nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software *spyware*, introduzione di virus, ma anche ad **esempio** l'installazione di software non autorizzati dall'organizzazione o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita *password*.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617 quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quando tali condotte avvanzano di fatto l'ente (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultimo potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs 231/2001 – L. 15 luglio 2009, n.94, art. 2, c.29 e modificato dalla L. 69/2015).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs 231/2001 dall'art.10 della legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (frodi fiscali, reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, reati ambientali, ecc.).

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di *partners*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale l'organizzazione intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più soggetti si legano da un accordo commerciale (*joint venture*, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24 ter D.Lgs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appare di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Reati di peculato, di peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione e di abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs 231/2001) [artt. successivamente modificati dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019⁵ e dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020].

Art. 314/1 c.p. Peculato

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, **con esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene**) si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropri del denaro o di altra cosa mobile altrui che detiene o di cui ha comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio - nell'esercizio delle funzioni o del servizio - giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Art. 317 c.p. Concussione.

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità." (così sostituito dall'art.1, L. 6 novembre 2012, n.190).

Soggetto attivo del reato è dunque il pubblico ufficiale.

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa; pertanto, tale fattispecie potrà configurarsi in capo all'ente in via residuale, o nella forma del concorso dell'extraneus tra una figura apicale o subordinata dell'ente e il pubblico ufficiale (sempre che via sia un interesse/vantaggio per l'ente), oppure in quei casi in cui l'ente gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

*Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente, ritengono che **gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o un incaricati di un pubblico servizio** (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o Coop. S. Lucia esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a cooperative a partecipazione pubblica o concessionarie di*

⁵ Legge 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", [pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 gennaio 2019.](#)

*pubblici servizi; operatori di cooperative per la gestione di guardie giurate; operatori di **cooperative delegate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge, ecc.***). Vedi anche art. 319 quater.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio di una buona funzione

È l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale e un privato, in forza del quale il primo – per l'esercizio delle sue funzioni o suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Tale fattispecie potrà configurarsi in capo all'ente quando una figura apicale o subordinata dello stesso metta in atto materialmente l'attività di corruzione del pubblico ufficiale, oppure in quei casi in cui l'ente stesso gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l'operatore sia pertanto considerato pubblico ufficiale. Oggetto materiale della condotta è "il denaro o altra utilità". Vi **rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, regali che travalichino l'ordinaria cortesia.** (così sostituito dall'art.1, L. 6 novembre 2012, n.190).

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319 bis Circostanze aggravanti.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter commi 1 e 2 Corruzione in atti giudiziari.

È l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico. Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità" (introdotto dall'art 1 co.77 L.190/2012

È il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.... Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Cfr. artt. 318 e 319 c.p.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 l. 29 settembre 2000, n. 300 e modificato dalla L. n. 190/2012.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314,316,317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità europea.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

Tale reato (che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, ma con un aumento della pena nei casi in cui il vantaggio od il danno abbiano carattere di rilevante gravità) si configura quando - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione **da un anno a quattro anni e sei mesi**⁶. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette **denaro o altra utilità**⁷. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro **o altra utilità** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio⁸.*

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio⁹.”

⁶ Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione **da uno a tre anni**."

⁷ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale."

⁸ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro **o altro vantaggio patrimoniale** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio."

⁹ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie."

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99). [modificato dal D.Lgs. 125/2016]

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]

La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

L'art. 473 c.p., mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni. La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Esempi di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d *made in Italy* agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs 231/2001 – D.Lgs 11 aprile 2002, n. 62, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015) – ultime modifiche apportate con D. Lgs. 38/2017 con l'introduzione del nuovo reato 2635 bis – istigazione alla corruzione tra privati).

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis) - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Cooperativa e delle modalità o degli effetti della condotta (modificato dalla L. 69 del 14/06/2015)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) (modificato dalla L. 69 del 14/06/2015).*
- *Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art.2635 c.c. introdotto nel 2012) [modificato dal D. Lgs. 38/2017].*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. introdotto dal D.Lgs. 38/2017) e Pene accessorie (art. 2635-ter c.c. introdotto dal D.Lgs. 38/2017)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).*

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999; legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art 25-quater (art. 25 quater D.Lgs 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n.7, art. 3).

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.). da ultimo sono stati inseriti i seguenti reati: artt. 270 quinquies 1 c.p., 270 quinquies 2 c.p., 280 ter c.p.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La fattispecie di reato in questione è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari – assistenziali (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tali enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38 - l'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01,).

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

- 1) esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.
- 2) riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione

di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

3) mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Art. 600 bis commi 1 e 2 c.p. Prostituzione minorile.

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare, l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

Art. 600 ter commi da 1 a 4 c.p. Pornografia minorile.

Rientrano in tale reato le seguenti condotte.

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo (tanto con foto su carta, floppy, disk, file ecc. che con registrazioni videocassette, audiocassette, dvd, ecc).

2) Commercio di materiale pornografico;

3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori;

4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi *on line* o a siti protetti).

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Art.603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta ampliata, andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...", ma altresì chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno". In Materia 231, l'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, prevedendo per l'ente le seguenti sanzioni: sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno; interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità

organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).

Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.

Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il D.lgs 81 del 2008 ed altre leggi speciali.

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'introduzione di tali fattispecie nel D.lgs 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU 81/2008 e non solo) possono rappresentare per la Coop. S. Lucia un'area di rischio ai sensi dell'art. 25 septies D.lgs 231/2001.

La natura colposa dei reati de quo ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D.Lgs 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);

2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello.

In realtà, l'unico modo per evitare di giungere ad un'interpretatio abrogans è quello di intendere il concetto di interesse o vantaggio ex art. 5 ha assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, tempi e risorse ricavato di fatto dall'ente.

Allo stesso modo la c.d. volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D.Lgs 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs 231/2001 – D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, art. 63) [modificato dalla L. n. 186/2014].

Art. 648 c.p. Ricettazione.

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n.99).

Art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, l. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis l. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Art. 171-bis l. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma è stata introdotta dal l. 489/1992 (e modificato dalla l. 169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Art. 171-ter l. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

Art. 171-septies l. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

Art. 171-octies l. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4 – come sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n.121 del 2011).

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Reati Ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001 – articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4 – come sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n.121 del 2011 – L.22/05/2015, n.68).

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:

Scarichi: -art.103 – 104-107-108-137 (c.2,3,5,11,13)

Rifiuti: art.187 – 256 (c.1,3,5,6) – 257 (c.1,2,) – 258 (c.4) – 259 (c.1) – 260 (c. 1,2)

Aria; art. 279 c.5

Reati previsti dalla **L. 7 febbraio 1992, n. 150** – *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione...(..)*

Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art.3, comma 6

D.lgs. 6 novembre 2007, n.202.

Reati di cui al titolo VI-bis del c.p., introdotti dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68 (art. 452 c.p. bis, quater, quinquies, sexies, octies).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001 – articolo introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n.109 del 16/07/2012).

L'articolo prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o in possesso di permesso scaduto non rinnovato o revocato o annullato.

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001 – articolo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 - Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21: ha abrogato l'Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 - sostituito dall'art. 604 bis c.p.).

Il delitto richiamato prevede che "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

L'articolo 25 terdecies prevede che:

"1.in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies (Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione in legge del D. Legge 26 ottobre 2019 n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Reati Tributari") e Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale").

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, i seguenti reati:

- a) la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o di altra documentazione per operazioni inesistenti;

- b) l'emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- c) l'occultamento o distruzione di documenti contabili;
- d) la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In particolare, i reati tributari presupposto dell'applicazione della sanzione all'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 possono essere così riassunti:

1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”. In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 500 quote.

2) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - fatti di lieve entità (art. 2 comma 2 bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni”. In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

3) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”. In tali ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 500 quote.

4) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*" In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 500 quote.

5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Fatti di lieve entità (art. 8 comma 2bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

"2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

6) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. " In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

7) Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni." In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

Con riferimento poi alle fattispecie elencate, occorre tenere presente che la L. n. 156 del 19 dicembre 2019 in conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha aggiunto il seguente articolo al D. Lgs 74/2000:

Art. 12-ter (Casi particolari di confisca).

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;*
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;*
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;*
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;*
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.*

L'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231 del 2001 è stato recentemente modificato dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", introducendo - quali nuovi reati presupposto - le ulteriori seguenti fattispecie di reato, quando questo è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- la dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000;
- l'omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000;
- l'indebita compensazione prevista dall'art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, COOP. SANTA LUCIA non ritiene rilevanti le seguenti fattispecie di reato sia perché l'Ente non opera con l'estero sia perché, per volumi d'affari, non arriva alla soglia del "tetto" previsto per la punibilità. Ad ogni modo, se ne riporta di seguito il testo integrale (la numerazione prosegue in continuità dall'elencazione dei reati tributari che precedono, attesa l'omogeneità degli illeciti):

8) dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000:

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)." In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 300 quote.

9) omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000:

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o

non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.” In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l’ente è fino a 400 quote.

10) indebita compensazione prevista dall’art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000 indebita compensazione prevista dall’art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000:

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.” In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l’ente è fino a 400 quote.

Contrabbando ai sensi del D.P.R. n. 43/1973 (art. 25 sexiesdecies D. Lgs 231/2001 – articolo introdotto dall’art. 5 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 75 del 14/07/2020).

L’articolo 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 prevede che:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”¹⁰).

¹⁰ L’art. 10 della Legge 146/2006, rubricato “Responsabilità amministrativa degli enti” è così formulato:
“1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.

Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2001.

4.3 Autori del reato e criteri di imputazione della responsabilità in capo alla Società (presupposti oggettivi)

I presupposti oggettivi per l'applicazione della disciplina di cui al D.lgs 231/2001 si evincono dall'art. 5 (Responsabilità dell'Ente) e sono i seguenti:

a) la commissione di uno dei **reati previsti dal decreto**, da parte dei **soggetti apicali** (cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta del legale rappresentante, i membri del CdA e del direttore, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo). **Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente**, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto con poteri tali per cui sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

In questo caso l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (**dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso**) che:

- "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi";

- "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo", cosiddetto Organismo di Vigilanza (OdV);

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

- “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello”;
- “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità della Società possa essere esclusa.

b) la commissione di uno dei reati previsti dal decreto, da parte dei **soggetti subordinati** (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale).

In questo caso sarà la **pubblica accusa che dovrà dimostrare**, al fine della declaratoria della responsabilità dell’Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

In questa ipotesi, il D.lgs. 231/2001 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

L’Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

c) che il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, **nell’interesse o a vantaggio della Società**.

Il concetto d’**interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato: affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l’**intenzione** di far acquisire alla Società una utilità economica; senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla **concreta acquisizione** di un’utilità economica, da parte della Società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l’agente al compimento del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati alla Società, per la sussistenza della responsabilità in capo alla stessa sarà sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici la società medesima; e ciò anche se da una *verifica ex post* si accerta che tale utilità non è stata conseguita.

Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la Società ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la Società è chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli stessi.

4.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità (esimente): effettiva implementazione del MOGC

Il D.Lgs 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/01, come sopra anticipato, prevedono l’esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente, qualora quest’ultimo dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di Organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l’altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto)

b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.

Il Modello, nella sua funzione preventiva, non è da intendersi quindi quale strumento statico, ma deve essere considerato, al contrario, un **sistema dinamico** che permette alla Coop. S. Lucia di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali carenze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

4.5 Le sanzioni

Il D.Lgs 231/2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni:

✓ **sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12)**

la cui commisurazione avviene attraverso un sistema di quote. Il Giudice determina il numero delle quote (da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000) in relazione alla gravità dell'illecito, del grado di responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per contrastare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.549,00.

✓ **sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17)**

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa,
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la **pubblicazione della condanna (art.18)** che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, la **confisca (art.19) del prezzo o del profitto del reato.**

Originariamente le sanzioni interdittive (art. 13 D. Lgs. 231/2001) avevano una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata veniva effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (art. 14, D. Lgs. n. 231 del 2001). Ora, a seguito della modifica legislativa introdotta con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (rubricata "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*"), è stata apportata una modifica all'art. 13 del D. Lgs. 231/2001 ed il secondo comma risulta così formulato "**Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.**". Il "**Fermo restando quanto previsto dall'art. 25/5**" (del D. Lgs. 231/2001) va messo in relazione al fatto che il 5° comma dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 ha previsto per i delitti corruttivi indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo l'innalzamento della durata delle sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni** se il reato presupposto venga commesso da apicali ed una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro** se il reato presupposto venga commesso da sottoposti.

Con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. “anticorruzione”), il Legislatore ha anche modificato i termini di durata massima delle misure cautelari, modificando l’art. 51 del D. Lgs. 231/2001 - rubricato “Durata massima delle misura cautelari” - che oggi, a seguito della riforma, risulta così formulato:

- “1. Nel disporre le misure cautelari il Giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell’ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.”

*Nel prossimo capitolo viene descritto il Modello Organizzativo adottato dalla **Coop. S. Lucia sociale Onlus SANTA LUCIA**, la sua struttura, la sua finalità e obiettivi ed il suo funzionamento.*

V. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA COOP. S. LUCIA

5.1 Profilo della Coop. S. Lucia e cenni storici

La Coop. S. Lucia nasce nel 1988, nell’ambito dei cambiamenti introdotti negli anni ’70 nella psichiatria italiana dal Prof. Basaglia, da un gruppo di operatori socio-sanitari e di persone impegnate nella società e nelle istituzioni locali, coinvolgendo famigliari e pazienti psichiatrici in un progetto riabilitativo che si è sviluppato ed evoluto in **un’Impresa Sociale** che gestisce servizi finalizzati all’inserimento lavorativo.

Nel corso degli anni ai pazienti psichiatrici si sono aggiunte altre tipologie di persone portatrici di svantaggio, si sono diversificate le attività e i committenti: oltre alle pulizie, oggi vengono gestiti servizi amministrativi vari, in outsourcing dalla pubblica amministrazione e da privati, servizi consulenziali e servizi di ristorazione pubblica e collettiva, mentre ai primi Enti locali convenzioni (come Asola e Castel Goffredo) si sono aggiunti altri enti pubblici, istituti bancari e imprese private.

La Coop. S. Lucia trova il proprio inquadramento normativo nella Legge 381/1991 che definisce le cooperative sociali come imprese che perseguono “l’obiettivo della promozione umana attraverso l’erogazione di servizi socio educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”

La Coop. S. Lucia nasce come cooperativa sociale di tipo B, finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, non ha scopo di lucro e, pertanto, nella propria attività economica non persegue l’obiettivo della remunerazione del capitale ma bensì la crescita e lo sviluppo della comunità nella quale opera. Nell’agosto 2017 l’assemblea soci delibera la modifica statutaria per ottenere l’iscrizione anche alla Sez. A dell’Albo cooperative sociali diventando così cooperativa plurima (A e B).

Nel 2001 ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per progettazione ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate e nel 2006 ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per progettazione ed erogazione servizi di pulizie, disinfezione e sanificazione in ambito civile, industriale e sanitario. Nel 2015 la Coop. S. Lucia ha raggiunto l’obiettivo di conseguire la certificazione qualità ai sensi della norma ISO 9001 anche per il settore ristorazione. Inoltre, la Coop. S. Lucia da maggio 2017 è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La Coop. S. Lucia è dunque da tempo impegnata, attraverso l'implementazione continua di un Sistema di Gestione integrato, a migliorare le performance delle proprie attività ponendo la massima attenzione a: Qualità dei servizi offerti ai propri Clienti, tutela della Salute e Sicurezza dei propri Lavoratori, protezione dell'Ambiente e responsabilità sociale e legale del proprio "fare impresa".

5.2 Premessa. Le azioni poste in essere dalla Coop. S. Lucia ai fini dell'applicazione del Decreto - analisi a partire dal "qui ed ora"

La Coop. S. Lucia ha un'organizzazione sufficientemente strutturata e formalizzata per rispondere al proprio oggetto sociale. Proprio l'assetto organizzativo in vigore nel periodo della consulenza (v. allegato organigramma approvato il 26/04/2017) rappresenta il punto di partenza dell'analisi che ci permette di posizionare il livello di rischio/reato ai sensi del D.Lgs.231/01. Ciò ha comportato la necessità di monitorare attentamente l'esposizione al potenziale rischio/reato con riguardo a tutte le attività in essere. *Vi è da dire che sulla base di quest'analisi è emerso che ci sono alcuni ambiti in cui il controllo deve essere svolto in modo più puntuale e le attribuzioni di responsabilità attraverso meccanismi formali, quali deleghe, procure, incarichi, ecc., vanno perfezionati.*

In particolare, la Coop. S. Lucia svolge parte delle proprie attività con una percentuale prevalente di fatturato verso la P.A. e/o avvalendosi di contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione, attraverso "lo strumento/meccanismo" degli appalti pubblici secondo il nuovo Codice dei contratti in vigore D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., bandi di finanziamento (es. per formazione del personale, progetti innovativi, ecc.). Questo avviene prevalentemente per le pulizie in ambito sanitario e/o civile presso sedi della PA (Comuni, biblioteche, scuole, servizi sanitari, ecc.), per la ristorazione scolastica, e per servizi di minore entità e complementari al core business. Ciò implica un'interazione importante con la P.A. in diverse occasioni, sia dal punto di vista commerciale-contrattualistico che per attività contabili, rendicontative, ispezioni, ecc...

Una percentuale inferiore di business avviene invece con clienti privati e i processi più esposti a rischi sono quelli relativi alla negoziazione e contrattualizzazione – compresi gli incarichi a professionisti, la gestione di approvvigionamenti e relativi fornitori, la gestione del personale, la sicurezza del personale, ecc.

Il fatto di dover interagire con rappresentanti di Enti, Autorità od Organismi pubblici costituisce senz'altro un fattore tipico e peculiare di rischio, soprattutto per quanto concerne l'accadimento di possibili fenomeni corruttivi e di possibili truffe ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico; la nuova disciplina legislativa ha imposto in ogni caso una rivisitazione più ampia ed analitica degli ambiti di attività e dei processi aziendali che potrebbero costituire, almeno in linea teorica, presupposto per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto.

Alla luce della struttura particolarmente articolata delle attività e dei processi della Coop. S. Lucia, è stata elaborata la mappatura dei Servizi erogati – consolidati nelle aree/settori dell'organigramma – di quelli innovativi o frutto di progetti/bandi nel "qui ed ora" presenti, e dei processi strumentali/trasversali nel cui ambito esiste il rischio di commissione delle diverse fattispecie di illecito previste dal decreto.

Il risultato è il frutto dell'analisi di: analisi attività sociale, policy e procedure aziendali, in particolare dei Sistemi gestione Qualità e Ambiente certificati per alcuni servizi, documentazione societaria rilevante (statuto, visure camerali, regolamenti societari e comportamentali). Determinante è stato l'apporto diretto - circa la gestione e l'organizzazione di attività e funzioni - attraverso le interviste di Esponenti Aziendali che rivestono "funzioni chiave (apicali)" all'interno della Coop. S. Lucia ma anche di soggetti ad essi subordinati (es. operatori della ristorazione, assistenti di produzione, capi cantieri) sentiti con metodo campionario o in riferimento a dati e informazioni acquisite, strategiche per il posizionamento del rischio (es. resp.li di U.O. sottoposti a in precedenza a attività di vigilanza da parte di autorità pubbliche, esito delle ispezioni stesse, conseguenze per la Coop. S. Lucia ecc..). L'attività si è inevitabilmente concentrata sui rischi di commissione di illecito che sono apparsi più significativi rispetto alla realtà.

Il risultato dell'analisi sopra descritta viene trasposto nel processo documentato di "Mappatura dei rischi in relazione alle fasi/attività sensibili dell'organizzazione" e nella Parte Speciale, alla quale si fa quindi rinvio per la specifica trattazione delle singole fattispecie di illecito.

La mappatura ha identificato:

- le aree/fasi di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto,
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

5.3 La metodologia seguita per la definizione del modello

Le attività per la stesura del Modello sono state svolte con il supporto di Consulenti esterni incaricati dalla Coop. S. Lucia.

La metodologia è stata definita nel contratto di consulenza firmato dal Legale rappresentante della Coop. S. Lucia. Sono state pianificate le fasi, definite le modalità operative e strumenti di tracciabilità, assegnate le responsabilità tra le varie funzioni aziendali. Si è proceduto con approccio "step by step", al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati, nonché l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni operative adottate.

È stato costituito un gruppo di lavoro operativo composto da persone interne all'organizzazione con ruoli apicali e/o subordinati con competenze specifiche utili al percorso, e da consulenti esterni.

Il progetto si è articolato nelle seguenti attività:

- approfonditi i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto (prima informazione e formazione di base per la creazione di un linguaggio comune e diffuso nell'organizzazione);
- raccolta ed analisi della documentazione rilevante
- effettuata una ricognizione degli ambiti aziendali/processi dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- mappato e intervistato le figure apicali e/o figure che svolgono ruoli di direzione in attività strategiche per la coop. ma, per le loro caratteristiche, potenzialmente a "rischio 231" (v. schede intervista);
- *identificati altri soggetti operanti a qualsiasi titolo per conto di Santa Lucia, i quali, in base alle proprie funzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle aree sensibili riconducibili all'organizzazione e alle attività della stessa (es. professionisti esterni, fornitori);*
- valutato il grado di idoneità dei presidi organizzativi (organi societari e organizzazione interna), procedurali e amministrativi in essere e procedure e principi comportamentali; ad oggi non sono presenti deleghe e/o procure in ordine alle responsabilità giuridiche e ai poteri di spesa, né deleghe formali (da intendersi con deposito in CCIAA) in materia di sicurezza ai dirigenti, per i quali sono presenti lettere di incarico ai sensi del D.Lgs. 81/08.
- attività di gap analysis tra attività a rischio reato e protocolli esistenti e individuazione delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure);
- definizione del Modello, articolato in tutte le sue componenti.

5.4 Principi ispiratori, obiettivi e caratteristiche salienti del Modello

La Coop. S. Lucia esprime, attraverso l'adozione del Modello, la volontà di adottare tutte le misure necessarie per svolgere le proprie attività improntate al rispetto della legge e ispirate a principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Il Modello, così come il suo aggiornamento futuro, è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività della Coop. S. Lucia, al fine di dotare la

stessa di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/01. Il Modello contribuisce al generale miglioramento della struttura organizzativa della Coop. S. Lucia e del suo funzionamento, in virtù dell'approccio adottato che ha inteso valorizzare i presidi organizzativi esistenti e non creare un nuovo assetto organizzativo e relative prescrizioni comportamentali "calate dall'alto" in modo standardizzato. Al contrario sono stati privilegiati i sistemi esistenti (es. SGQ, SGS) laddove risultati adeguati a prevenire la commissione di reati per non appesantire l'assetto normativo-procedurale già in vigore nella Coop. S. Lucia; essa è altrettanto consapevole che l'adozione e, soprattutto, una concreta e quotidiana attuazione del proprio Modello, debbano consentire alla stessa di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto.

Coop. S. Lucia, con l'introduzione di tale Modello, intende perseguire gli obiettivi che attengono ai **principi "etici e giuridici" dichiarati nel Codice Etico approvato con delibera del CDA del 22/05/2017**, nei quali la stessa si riconosce e si impegna ad adottare nella realizzazione della propria mission. I principi sono di seguito richiamati:

- *Rispetto della legge*
- *Mutualismo*
- *Onestà*
- *Trasparenza e completezza dell'informazione*
- *Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse*
- *Riservatezza delle informazioni*
- *Rispetto della dignità della persona e tutela dei diritti dei lavoratori*
- *Prevenzione dei conflitti di interesse*
- *Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile*
- *Integrità ed indipendenza nei rapporti con i clienti, fornitori e partner.*

Il Modello si propone, inoltre, **obiettivi specifici** concreti quali:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Coop. S. Lucia, in particolare nelle medesime aree a rischio, **la consapevolezza** di poter incorrere, violando le disposizioni del modello, in illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Coop. S. Lucia;
- ribadire la **ferma contrarietà** della Coop. S. Lucia a forme di comportamento illecito non solo perché contrarie alle disposizioni di legge ma anche in quanto contrarie ai **principi etico - sociali** che permeano la propria mission;
- consentire alla Coop. S. Lucia, grazie all'attività di **monitoraggio continuo** sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di reati.
- prevenire comportamenti non etici nella gestione delle attività della Coop. S. Lucia, tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente con gli stakeholder di riferimento (il personale interno, gli utenti, i clienti, la committenza pubblica, la comunità territoriale dove opera ecc.);
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine della Coop. S. Lucia.

La realizzazione del Modello è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 6, c. 2 e c. 3, del D.Lgs. 231/2001.

In definitiva, il Modello adottato da Coop. S. Lucia formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti operativi, con specifica previsione di principi generali di controllo quali, ad es., la segregazione delle funzioni coniugata con opportuni meccanismi di controllo reciproco.

In particolare, i controlli coinvolgono - con ruoli e a livelli diversi - l'Organismo di Vigilanza, i responsabili delle Direzioni e delle Aree/Funzioni aziendali della Coop. S. Lucia e tutti i soggetti che, a diverso titolo, svolgono attività per conto della stessa rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana di quest'ultima.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del Modello, l'organizzazione potrà monitorare nel tempo le aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti. Mediante tale sistema, la Coop. S. Lucia continuerà a sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure adottate determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa, la consapevolezza che - in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello - si commette un illecito passibile di sanzioni.

5.5 Struttura del Modello

Il **Modello** è costituito da una **Parte generale** e da una **Parte speciale**.

La "**Parte Generale**" riporta i profili normativi del Decreto, il modello di organizzazione, gestione e controllo della Coop. S. Lucia, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, e le verifiche periodiche sullo stesso.

La "**Parte Speciale**":

- descrive i rischi nelle aree/processi/attività in relazione ai reati-presupposto ex D.Lgs. 231/2001 concretamente e potenzialmente rilevanti in ragione delle attività svolte dalla Coop. S. Lucia,
- descrive esempi di modalità di condotta illecita configurabili
- descrive i processi aziendali sui quali impattano i rischi individuati, considerando le funzioni aziendali,
- descrive i presidi di controllo adottati dalla Coop. S. Lucia per prevenire i rischi e il ruolo dell'ODV in riferimento all'attività da monitorare.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- **Codice Etico approvato dal C.d.A. il 22/05/17;**
- **Codice Disciplinare e Sistema sanzionatorio Modello 231/01 – approvato dal C.d.A. il 10/10/17;**
- **Codice comportamentale (rif. CCNL cooperative sociali) – approvato dal C.d.A. il 10/10/17;**
- *Regolamento dell'O.d.V.;*
- *Procedure attuative aziendali, sistemi di controllo interno ed eventuali altri documenti esistenti o che saranno predisposti dall'Organismo di Vigilanza, o in collaborazione con esso, al fine dell'implementazione del Modello, compresi documenti descrittivi di ruoli, funzioni e compiti dell'assetto organizzativo.*

L'eventuale inserimento di parti più operative nella forma di **allegati** al Modello è finalizzato ad agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo.

5.6 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un **atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione quale "organo dirigente"** (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del C.d.A. della Coop. S. Lucia, su indicazione scritta da parte dell'O.d.V.

Le modifiche e integrazioni al Modello saranno oggetto di comunicazione ai soggetti interessati secondo i flussi comunicativi previsti.

VI. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AZIENDALE DELLA COOP. S. LUCIA

6.1 Breve descrizione della realtà operativa: mission aziendale e obiettivi

La Coop. S. Lucia sociale è di tipo A e B (ex L.381/91), non ha scopo di lucro e, pertanto, nella propria attività economica non persegue l'obiettivo della remunerazione del capitale ma bensì la crescita e lo sviluppo della comunità nella quale opera.

Ha come "missione aziendale" l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e ciò significa:

"Costruire sulla singola persona, inviata dai Servizi Sociali e Sanitari del territorio, un progetto individualizzato per farle apprendere la gestione del proprio lavoro e della propria autonomia"

"Organizzare l'impresa e le sue attività per facilitare la crescita di capacità e competenze nelle persone che hanno maggiori difficoltà ad accedere nel mercato del lavoro".

La cooperativa traduce la propria mission e vision in obiettivi strategici nel piano strategico aziendale triennale (Mappa Strategica – vs. in vigore triennio 2017/19) e in obiettivi operativi di Area/processo.

Sotto il profilo tributario è riconosciuta come Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) dall'articolo 10 del decreto legislativo 460/1997.

Nel periodo di definizione del presente Modello, la Coop. S. Lucia, con sede legale e operativa in Via Località Sorbara n.105/A-105/B - Asola (MN) e altre sedi operative come indicate in visura camerale, gestisce le seguenti attività che determinano la suddivisione delle aree funzionali come da organigramma agg.to ad apr'17 (cfr. Allegato "Organigramma Aziendale").

Per i servizi certificati sono state definite Procedure documentate e appositi strumenti di tracciabilità dell'erogazione degli stessi, dove si evidenziano l'organizzazione, gli aspetti normativi, la relazione con il cliente e i committenti, nonché le attività di verifica e di monitoraggio.

Per l'attività di ristorazione e per l'attività di Pulizia e sanificazione vengono definite, inoltre, la/le **Carta/e dei Servizi** per le diverse tipologie di servizi erogati – nel rispetto dei riferimenti normativi in materia nazionali, regionali e locali (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e s.m.i.). **La carta dei servizi viene** consegnata al cliente e comunque pubblicata sul sito web in quanto costituisce lo strumento di trasparenza e garanzia verso il cliente stesso, nonché la prima forma di contratto tra le parti.

Inoltre la Coop. S. Lucia redige annualmente il Bilancio Sociale come ulteriore strumento di trasparenza della rendicontazione economico-sociale delle proprie attività e dell'impatto sociale generato nei territori in cui opera, derivante dall'inserimento lavorativo.

6.2 Il sistema di Governance della Coop. S. Lucia

La *Corporate Governance* è stata definita, a livello istituzionale, **nell'atto costitutivo e nello Statuto** della Coop. S. Lucia, e ulteriormente declinata in uno strumento **che rappresenta l'organizzazione aziendale** (organigramma/job profile dove vengono definiti ruoli, compiti e responsabilità), quali documenti presi a riferimento per la costruzione del MOGC 231/01.

Il sistema di Governance, essenzialmente basato su modello tradizionale, è strutturato in modo tale da permettere all'Azienda l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo efficienza ed efficacia operativa.

Organi della Società Coop. S. Lucia cui è affidata la Governance (rif. atto costitutivo REP. 32452 del 25/3/88 e statuto ultima modifica agosto 2017, codice civile):

Assemblea dei soci

È l'organo che delinea la visione, la missione, gli orientamenti strategici e le linee di sviluppo della Coop. S. Lucia: in tale ambito delibera sulle politiche e sui programmi a medio e a breve termine che il Consiglio di Amministrazione elabora e le sottopone. Elege i membri del Consiglio d'amministrazione (CDA) i sindaci e ha il potere di modifica dello statuto e del regolamento interno.

L'assemblea approva il bilancio economico di esercizio e il bilancio sociale.

Consiglio d'Amministrazione (CdA)

Il CDA è l'organo direttivo e decisionale della Coop. S. Lucia i suoi poteri e responsabilità sono dettati dallo statuto e dalle leggi vigenti. Ne sono membri i consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci (ad oggi n. 7). Le sue riunioni sono verbalizzate. Orienta e controlla l'andamento complessivo della Coop. S. Lucia e risponde all'Assemblea dei Soci per quanto si riferisce alle proprie attività. Le sue riunioni sono presiedute dal Presidente, che provvede alla sua convocazione ed alla stesura dell'ordine del giorno. Il CDA è rappresentato legalmente dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Inoltre:

- approva l'organigramma della Coop. S. Lucia,
- conferisce mandato alla Direzione e Resp.le Pianificazione & Controllo circa gli obiettivi da conseguire, in line con il piano strategico triennale;
- valuta l'esigenza di risorse;
- designa i responsabili di funzione ne verifica e valuta l'operato;
- nomina il presidente e il vicepresidente,
- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea,
- analizza e approva i budget economici e finanziari, definisce ed approva i bilanci preventivi e consuntivi,
- definisce la politica degli investimenti.
- cura l'esecuzione delle delibere consiliari, rappresenta la proprietà della Coop. S. Lucia e costituisce il riferimento per la struttura gestionale.

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Coop. S. Lucia. e, in quanto tale, risponde delle azioni della stessa in sede civile e penale, nella misura prevista dalla legislazione vigente e dallo Statuto sociale. È eletto dal Consiglio d'Amministrazione.

Svolge le seguenti attività:

- presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione,
- rappresenta la Coop. S. Lucia nelle sedi istituzionali e politiche.

In caso di assenza del Presidente le funzioni ad esso delegate vengono svolte dal Vicepresidente come previsto da statuto.

Comitato Direttivo

Con l'organo denominato "**DIRETTIVO**", il Consiglio di Amministrazione intende promuovere e sostenere all'interno della Coop. S. Lucia un cambiamento di stile passando così da una struttura organizzata per gerarchia dei ruoli e delle funzioni (=crescita del singolo) ad una "gerarchia degli obiettivi" (= crescita sia del singolo che del gruppo).

Caratteristiche del Direttivo sono dunque:

- natura partecipativa (autorealizzazione): viene richiesto di esprimere il proprio potenziale, indirizzandolo verso la realizzazione di obiettivi condivisi, attraverso l'inserimento del singolo nel gruppo che è un luogo in cui non solo è possibile discutere e confrontarsi, ma anche influenzarsi reciprocamente;
- piena consapevolezza dei punti di forza e di debolezza dell'organizzazione;
- convinzione, coerenza e fedeltà al metodo.

Il Direttivo è, quindi, l'organo attraverso il quale si concretizza il piano operativo annuale. Ne fanno parte gli Area Manager, il Resp.le RU, il Resp.le Sistemi, il Resp.le Pianificazione e Controllo. Il Direttivo:

- è responsabile del raccordo tra le linee strategiche elaborate dal CdA e la gestione operativa delle diverse aree manager;
- definisce in raccordo con i Resp.li Area Manager e le altre funzioni organizzative, i piani di sviluppo e gli obiettivi delle diverse aree da sottoporre all'approvazione del CdA;
- fornisce i resoconti del programma annuale svolto e propone al CdA gli obiettivi operativi di quello futuro così come definiti al punto precedente;
- supervisiona l'operato degli Area Manager e dei resp.li delle diverse funzioni;
- si riunisce periodicamente per discutere e deliberare sulla gestione operativa;
- informa il CDA di ogni iniziativa straordinaria non precisata nel documento di programmazione ratificato dall'Assemblea dei soci;
- è garante del buon funzionamento della struttura organizzativa e delle connessioni tra le diverse Aree e Funzioni;
- controlla i piani previsionali annuali (budget) elaborati dal Resp.le Pianificazione e Controllo con la collaborazione delle altre funzioni aziendali.

6.3 Il sistema di deleghe e procure

Da Statuto, il CdA, può delegare parte delle proprie attribuzioni, nonché specifici incarichi, al Presidente, ai singoli amministratori, direttori generali, institori e procuratori generali, determinandone i poteri e precisando i contenuti, i limiti, le modalità di esercizio della delega ed i compensi.

Ad oggi come risulta da visura camerale, **non** sono stati delegati poteri decisionali o di spesa per la gestione di attività afferenti a rapporti economico-finanziari con le banche, gestione dei rapporti amministrativi con il personale (assunzioni, licenziamenti, ecc.), stipula di contratti con la PA e le altre imprese, stipula di contratti di acquisto di beni e servizi, ecc...

6.4 L'assetto organizzativo


La struttura organizzativa della Coop. S. Lucia è sufficientemente orientata a garantire la separazione dei compiti tra le funzioni operative e le funzioni di controllo e a garantire la massima efficienza ed efficacia possibile (vedere l'organigramma in vigore).

L'organigramma di tipo gerarchico-funzionale, pone in evidenza le figure apicali, cioè le risorse umane che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa.

La struttura organizzativa ad oggi risulta articolata nelle seguenti **funzioni apicali** (soggetti apicali ai sensi dell'art.5, D.lgs. 231/01: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso):

- **Consiglieri di Amministrazione**
- **Presidente e Legale rappresentante**
- **Resp.le Risorse Umane e Servizio di Inserimento lavorativo**
- **Resp.le Pianificazione & Controllo**
- **Area Manager**

Il core business è rappresentato nella linea "Produzione Servizi e Prodotti" dalle seguenti Aree:

-  Servizi di Facility Management (Pulizie, servizi ambientali, logistici ecc.) – Attività certificata ISO 9001 e 14001: "Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione in ambito civile, industriale, socio sanitario e ospedaliero".

- 📌 Servizi di Ristorazione - Attività certificata ISO 9001 e 14001: Progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione in ambito aziendale, scolastico, socio-sanitario nelle attività di: produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione di pasti in linea fresco/calda e/o refrigerata supportata da sistemi di autocontrollo per la sicurezza alimentare basati su analisi HACCP.
- 📌 Servizi Amministrativi (Consulenza gestionale ed elaborazione dati)
- 📌 Servizi Immigrazione (Equité e CAS per richiedenti asilo)

Ogni Area è governata dal profilo/ruolo “Area Manager” che risponde in linea di comando al CDA ed è parte del Direttivo.

In linea di comando alla Governance (CDA e Direttivo) è stata definita l’area “Servizi generali interni” dalla quale dipendono le seguenti funzioni/processi di supporto:

- 📌 Segreteria e Reception
- 📌 Amministrazione e finanza
- 📌 Elaborazione Paghe
- 📌 Acquisti
- 📌 Infrastrutture e ambiente di lavoro

Direttamente dal CDA dipendono: Pianificazione e controllo, Risorse umane e Servizio di Inserimento lavorativo (quest’ultimo quale attività certificata ISO 9001 e 14001 - “Progettazione ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate”), Progettazione e Sviluppo, Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente.

In staff al CDA: Segreteria societaria, Comunicazione e Immagine, Sistemi cogenti (Sicurezza e Privacy).

📌 SISTEMA SICUREZZA AI SENSI D.Lgs 81/08

In tema di **sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**, la Coop. S. Lucia si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente (**D.Lgs. 81/08**) nell’ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei propri lavoratori.

Il ruolo di RSPP è svolto da persona interna all’organizzazione, secondo il profilo, i compiti e le responsabilità previste dalla legge 81/08.

Nello specifico il Datore di Lavoro della coop. S. Lucia è il CDA nella sua forma collegiale, rappresentato dal suo legale rappresentante, con il supporto del RSPP:

- ha elaborato e aggiorna periodicamente il documento di valutazione dei rischi (**DVR per singola struttura/servizio gestito**) e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
- il CDA ha nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che ha la funzione di supervisione del funzionamento dell’intero SGSL e svolge i compiti attribuiti dal TU sulla sicurezza del lavoro;
- ha designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e provveduto a formarli sulle misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze monitorando periodicamente l’attività da questi svolta;
- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettuare visite mediche ed esami necessari per l’idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche;
- si occupa della formazione e dell’aggiornamento costante del personale, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.

Il complesso delle attività poste in essere conforme e aderente alla normativa TU sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08, risulta idoneo a mitigare il rischio potenzialmente alto di incorrere in uno dei reati previsti dal D.lgs 231/01. **Tuttavia, occorre introdurre un efficace sistema di raccordo con l’OdV incaricato del controllo di secondo livello sulla efficienza ed efficacia delle procedure e dei presidi adottati.**

SISTEMA GESTIONE PRIVACY

In relazione al tema del trattamento dei dati personali la Coop. S. Lucia ha aggiornato il proprio Sistema di Gestione Privacy al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre 2018.

La cooperativa mette in atto tutte le procedure operative previste, quali a titolo esemplificativo: individuazione e nomina dell'RPD se ne ricorrono i presupposti, individuazione e nomina di autorizzati e responsabili, predisposizione e diffusione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali a dipendenti e fornitori, adeguamento dei sistemi informatici e adozione di tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

*Per tutte le altre figure e funzioni e/o professionisti a supporto dello svolgimento delle attività della Coop. S. Lucia e per il dettaglio più approfondito delle figure indicate sopra, vedere l'Organigramma approvato, lo strumento job profile e incarichi affidati al personale e firmati per accettazione (in particolare per l'organigramma in materia di salute e sicurezza sul lavoro). **Tali documenti sono considerati parte integrante del modello.***

6.5 Il sistema di Gestione e Revisione economico-finanziaria

Il sistema di revisione economico-finanziaria è affidato al Revisore Unico regolarmente nominato e iscritto al registro dei revisori legali presso il Ministero di Giustizia, come risulta dalla Visura ordinaria della CCIAA di MN. La Coop. S. Lucia è, inoltre, sottoposta a revisione annuale ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive in vigore dal 01/01/2005; la revisione viene condotta da 1 o più revisori incaricati dalle Associazioni di rappresentanza per le cooperative aderenti o dal Ministero stesso per quelle non associate.

Per ciò che attiene alla **Gestione delle risorse e dei flussi finanziari** nonché nei rapporti con gli Istituti di Credito, la Coop. S. Lucia Santa Lucia ha previsto che:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria incassi, pagamenti, etc. debbano essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari ad essa intestati ed autorizzati secondo quanto definito dalle responsabilità stabilite da organigramma/funzionigramma;
- tutte le fatture ricevute debbano avere allegato ordine di acquisto o altro documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri, ad oggi il Presidente del CDA) o comunque contenere i caratteri di rintracciabilità della documentazione emessa da parte dell'organizzazione;
- i poteri di firma su conti correnti bancari sono in capo al Presidente e le operazioni funzionali alle transazioni necessarie sono gestite dalla funzione amministrazione e finanza;
 - ✓ sulla base di scadenze pianificate per quanto riguarda le spese legate a progetti o contratti definiti ed approvati;
 - ✓ su autorizzazione del Presidente per i pagamenti non legati a progetti o contratti definiti ed approvati con relativo budget;
 - ✓ gli incassi vengono versati direttamente sui conti correnti della Coop. S. Lucia; in particolare eventuali incassi in contante derivanti dalle attività di ristorazione al "pubblico", vengono versati tramite cassa continua;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa.

Tutte le procedure amministrative sono supportate da apposito gestionale applicativo informatico gestito dal AM Amm.ne e Finanza, coadiuvato dal personale in staff. Periodicamente il Resp.le Pianificazione e controllo effettua i controlli di gestione al fine di rilevare eventuali scostamenti e rischi e comunica l'esito al CDA, onde evitare il rischio commissione reati (es. societari, o contro la PA – es.: registrazione sanzioni significative,

voce anomala/errore, aumento esponenziale in voci di acquisto). Trimestralmente viene fatto un controllo sulla gestione dei conti da parte del Revisore Unico.

6.6 Definizione del perimetro dell'analisi dei rischi. Le "aree sensibili"

In ragione delle attività e dalla natura giuridica della Coop. S. Lucia si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati, tra quelli rientranti nel perimetro dei reati del D.Lgs. 231/01: **vedere "mappa rischi reato"**

Nella Parte Speciale, organizzata per Sezioni, sono analizzati i rischi con diverso grado di dettaglio in relazione alla possibilità della loro commissione nell'interesse o vantaggio della Coop. S. Lucia ed individuati gli eventuali protocolli specifici adottati ad integrazione delle regole definite nel Codice Etico.

VII. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO

Per lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) si è dotato di un apposito regolamento al quale si fa riferimento per tutto quanto non descritto nei paragrafi seguenti.

7.1 Caratteristiche generali e composizione dell'OdV della Coop. S. Lucia

L'articolo 6, lettera b) del Decreto riconosce efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa a favore dell'ente che affida ad **un organismo interno**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare:

- a. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei suoi Destinatari;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Secondo una concreta interpretazione delle norme, l'OdV di Santa Lucia è posto in staff al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle Direzioni ed Aree/Funzioni aziendali.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società affiderà il relativo incarico ad un organismo **collegiale misto o monocratico**, composto da soggetti esterni e/o interni all'azienda, appositamente istituito, i cui membri siano in possesso delle caratteristiche di cui al D.lgs. 231/2001 che, oltre alla professionalità, sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) onorabilità e (iv) continuità d'azione.

Per il rispetto di tali requisiti la Coop. S. Lucia ha previsto che:

- le attività dell'OdV non debbano essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Coop. S. Lucia;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della Coop. S. Lucia, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la Coop. S. Lucia a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Coop. S. Lucia, ciò nonostante, **rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;**
- i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della Coop. S. Lucia che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV.

7.2 Costituzione, nomina, attribuzioni e durata

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Coop. S. Lucia provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza adottando apposita delibera.

Il CdA **assegna all'Organismo un budget di spesa annua** che potrà essere utilizzato, a discrezione dell'OdV stesso, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati. L'OdV dispone in autonomia di tali risorse nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando la successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

Il CdA riconosce altresì a ciascun componente dell'OdV un **compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile**, sia per danni verso la Coop. S. Lucia e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della stessa.

I membri dell'OdV rimangono in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato dal CdA della Coop. S. Lucia. Alla scadenza del mandato, l'OdV resta in carica fino al formale rinnovo da parte del CdA.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Coop. S. Lucia che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato ai livelli aziendali interessati, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, dell'Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto indicato di seguito e al regolamento che verrà adottato dall'ODV stesso.

7.3 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

La cessazione o la rinuncia dell'incarico da parte di uno o più membri dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV, ma il CdA provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV: (i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il CdA della Coop. S. Lucia potrà disporre – sentito il parere del Revisore Unico – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un organismo di vigilanza ad interim.

L'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'OdV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del CdA sentito il parere dell'Organo di controllo Revisore unico.

Vedere per il dettaglio il **Regolamento approvato dall'OdV stesso**.

7.4 Funzioni, poteri e compiti dell'OdV

L'OdV dovrà:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso
- valutare la concreta adeguatezza nel tempo del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione dei reati
- effettuare gli approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Codice Etico di sua competenza (per i reati previsti dal Modello)
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello necessarie, a seguito di modifica della normativa o della struttura organizzativa

- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello.

A tal fine l'organismo svolge i seguenti compiti:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello;
- monitorare sulla effettiva attuazione del Modello per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare verifiche mirate su determinate strutture aziendali o specifiche procedure interne e condurre indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che i protocolli previsti dal Modello siano adeguati e rispondenti alle necessità di osservanza delle prescrizioni del Decreto promuovendone, in caso contrario, la necessità di aggiornamento;
- proporre la necessità di predisporre interventi migliorativi o integrativi al Modello nonché di revisione e/o aggiornamento dello stesso.

Vedere per il dettaglio il **Regolamento approvato dall'OdV stesso**.

Si ribadisce nello specifico che tra i compiti dell'OdV assume particolare importanza quello di *"instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio, ed in particolare con il datore di lavoro ex artt. Del TU 81/08 per problematiche inerenti alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, l'OdV può emanare un **Regolamento interno** di funzionamento e di tale circostanza informa prontamente il CdA.

7.5 Reporting dell'OdV verso il vertice della Società

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting:

1. la prima su base continuativa, direttamente con il Presidente;
2. la seconda, su base periodica, nei confronti del CdA e del Revisore Unico, nell'ambito della quale predispone un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Inoltre, ogni anno, l'OdV trasmette al CdA un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Coop. S. Lucia.

Alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il Revisore Unico e tutti gli altri amministratori. Il CdA procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Revisore, i provvedimenti opportuni; ove la violazione del Modello venisse commessa da parte del Revisore unico, l'OdV informa il CdA che procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

L'OdV, sulla base di un piano di lavoro redatto annualmente, incontra i ruoli strategici della Coop. S. Lucia quali ad esempio: l'AM/Resp.le amm.ne e finanza, la società di revisione legale dei conti, il Revisore Unico, in occasione dell'attività necessaria alla presentazione del bilancio, ecc.

In ogni caso l'OdV incontra o si relaziona con ogni livello di Direzione o Area/Funzione, o organismo aziendale che ne faccia richiesta allo scopo di migliorare l'attuazione del Modello e/o promuovere la diffusione della cultura di prevenzione del rischio reato.

L'OdV incontra almeno annualmente il RSPP, per verificare il corretto espletamento delle attività in materia di sicurezza dei lavoratori, il Resp.le HACCP per le materie attinenti al settore ristorazione, il Resp.le Protezione Dati e/o l'amministratore di sistema per il corretto espletamento delle attività in materia di sicurezza dei dati (privacy).

7.6 Flussi informativi e segnalazioni verso/da OdV

L'OdV riceve appositi flussi informativi e trasmissioni di segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

a) su *base periodica*, le informazioni/dati/notizie previamente identificate nel Modello e nelle procedure aziendali, formalmente richieste dall'OdV (flussi informativi);

b) su *base occasionale*, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e riguardante l'attuazione del Modello e le tematiche di prevenzione del rischio di commissione dei reati-presupposto (segnalazioni).

Dovranno essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o in via telematica all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche per i reati di cui al Decreto 231, nei confronti di dipendenti, amministratori, collaboratori, partner della Società, altri soggetti che possano agire a nome e per conto della società ovvero anche di ignoti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o da altri soggetti che possano agire a nome e per conto della società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 e del relativo Modello adottato da S. Lucia;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti o delle archiviazioni di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- le comunicazioni aventi rilevanza ai fini dell'attuazione del Modello, provenienti dalla società di revisione, dal Revisore Unico o altro organo di controllo;
- l'informativa relativa all'emanazione ovvero all'aggiornamento di procedure operative aziendali applicabili alle Aree Sensibili;
- l'informativa relativa all'introduzione di modifiche organizzative interne relative alle Aree Sensibili.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'OdV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando l'OdV (con disposizione dell'OdV saranno istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni officiose e di informazioni);
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni acquisite dall'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Obblighi di informativa relativi al sistema delle deleghe:

All'OdV deve, infine, essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da S. Lucia ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

L'elenco completo delle informative da far pervenire all'OdV e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita **Procedura Flussi di comunicazione** che l'Organismo stesso provvede ad adottare nella prima seduta di insediamento.

Richieste/segnalazioni in uscita dall'OdV

I destinatari di qualsiasi richiesta formulata dall'OdV nell'espletamento delle proprie funzioni sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie necessarie all'effettiva attuazione del Modello.

Nel caso in cui il destinatario di una richiesta formulata dall'OdV in merito alla trasmissione di informazioni e/o documentazione non adempia alla stessa, l'OdV fissa un congruo termine entro il quale tale informazione o documentazione dovrà pervenire. In caso di inutile scadenza del termine e valutata la rilevanza delle circostanze specifiche, l'OdV informa, a seconda dei casi, la Direzione o Area/Funzione aziendale coinvolta, il responsabile/Direzione Risorse Umane, il Presidente e/o il CdA, proponendo l'adozione degli opportuni provvedimenti.

7.7 Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività dell'OdV, sono conservati secondo le modalità definite nel Regolamento dell'OdV stesso.

Il trattamento di riservatezza che si applica ai dati dell'OdV è il medesimo sia per il formato cartaceo che per il formato elettronico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

7.8 Gestione

Le modalità di gestione, nel dettaglio sono definite nel Regolamento dell'OdV.

L'organismo di vigilanza usufruisce dell'accesso alla mail dedicata sul sistema in uso presso la coop. S. Lucia.

L'OdV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo. Le frequenze sono indicate nel regolamento.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri dell'OdV o proposto dalla Presidenza dell'OdV stesso.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene registrata e formalizzata tramite verbali, approvati entro la successiva riunione, che sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività dell'OdV.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta della Società.

A sua volta l'OdV, in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza, può richiedere di relazionare agli organi decisionali e di controllo della Società.

VIII. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

8.1 Formazione ed informativa alle parti interessate

La Coop. S. Lucia promuove, sin dalla prima adozione del Modello, momenti di informazione/formazione per tutti i soci, dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne e osservarne il contenuto e contribuire alla attuazione di tutte le parti del modello stesso.

Ai fini dell'attuazione del Modello la Direzione gestisce, in collaborazione con l'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- **Personale direttivo e funzioni apicali (amministratori)**: momenti informativi generali, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nella bacheca informativa della Coop. S. Lucia; e-mail di aggiornamento ecc.
- **Altro personale**: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nella bacheca informativa della Coop. S. Lucia; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga; affissione in bacheca; e-mail o comunicazione di aggiornamento.
- **Collaboratori/Consulenti etc..**: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello e del Codice Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà a inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.Lgs 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- **Fornitori/Partner**: verrà data comunicazione - in forma scritta o elettronica - sull'adozione di Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con la Coop. S. Lucia.
- **Clienti/Utenti**: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi, i cantieri, o sintesi del contenuto in appositi documenti da consegnare all'utente (es. Carta dei Servizi, brochure di presentazione, ...).

IX. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- **verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso**: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che *“non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma”*;
- **verifica delle procedure esistenti**: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione in base alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, agli eventi considerati rischiosi, alla consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Gli esiti delle verifiche vengono sottoposti all'attenzione del CdA della Coop. S. Lucia al fine di evidenziare possibili manchevolezze e suggerire le eventuali azioni da intraprendere.

X. PARTI INTEGRANTI E ALLEGATI

Come specificato al par. 2.3 – Struttura del Modello – costituiscono **parti integranti** del modello i seguenti documenti:

- Documenti “MOGC 231 - PARTI SPECIALI COOP. S. LUCIA” (versioni in vigore)
- Schema “Mappa analisi dei rischi” (versione in vigore)
- Codice Etico (versione in vigore)
- Codice disciplinare-Sistema Sanzionatorio 231 (versione in vigore)
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (OdV) (versione in vigore)

Allegati

- All. 1 – Organigramma aziendale (versione in vigore)
- All.2 – Strumento Job profile (versione in vigore)
- All.3 – Codice comportamentale (versione in vigore)

QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO